

MUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO



Spedita al CO.RE.CO.

Sezione _____

il _____ prot. n. _____

Allegati n. _____

L'Impiegato responsabile _____

Deliberazione soggetta a pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale n. 21/97
in data _____

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 80

74 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

L'anno ~~2000~~ **duemila** il giorno **nove** del mese di **ottobre**
 alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
 invito, diramato e consegnato a norma di legge, su determinazione del Presidente del Consiglio
 Comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 3° della l.r. n. 792, come modificata con l.r. n. 26/93, si è
 riunito il Consiglio Comunale di Castelbuono
 in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica **In prosieguo**
~~straordinaria~~ ~~seconda~~ ~~privata~~ **della seduta**
 nelle persone dei Sigg.: **del 04.10.2000**

- | | |
|--|---|
| 1) Sig. Cicero Mario | 11) Prof. Piraino Vincenzo |
| 2) Sig. Allegra Gioacchino | 12) Prof. Sottile Mario |
| 3) Arch. Marsiglia Nunzio | 13) Sig. Falla Nicola |
| 4) Geoff. & Venturella Antonio | 14) Rag. Barbarotto Antonio |
| 5) Sig. Ricotta Giovanni | 15) Sig. Ferrauto Pietro |
| 6) Rag. Fiasconaro Giuseppe | 16) Ins. Minutella Roberto |
| 7) Sig. Bonomo Antonio | 17) Sig.ra Marguglio Rosaria |
| 8) Prof. Spallino Martino | 18) Agr. Naselli Giuseppe |
| 9) Geoff. Tuffinello Antonio | 19) Dott. Collesano Luigi |
| 10) Geoff. Cucco Domenico | 20) Sig. Cicero Antonio |

Sono assenti i Sigg.ri: CICERO MARIO - VENTURELLA ANTONIO - RICOTTA
GIOVANNI - FALLA NICOLA

Partecipano alla riunione il Sindaco Sig. MAZZOLA PROF. GIUSEPPE l'Assessore
 allo scopo delegato Sig. _____

Partecipano altresì gli Assessori Sigg.ri: SIG. CARMELO MAZZOLA - ALLEGRA
DOTT. EUGENIO

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. BONOMO ANTONIO
 il quale, con la partecipazione del Segretario Generale Sig. DOTT. SSA GIACOMA IMBURGIA

dichiara legale la presente riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'ordine del giorno

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n.74 del 09.10.2000 avente per oggetto: "Approvazione regolamento dei servizi Socio - Assistenziali".

Alle ore 19,05 sono presenti n.16 Consiglieri. Assenti n.4 Consiglieri (Cicero Mario, Failla, Ricotta e Venturella).

Presenti: Sindaco, Vice Sindaco e Ass. Allegra.

Il **Presidente** constatato che in aula è presente il numero legale per la validità della seduta la dichiara aperta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cucco, Collesano e Barbarotto.

PRESIDENTE: Il presente punto è stato sospeso nella seduta dal 04.10.2000, per l'acquisizione dei pareri su emendamenti presentati durante la seduta, dai Consiglieri Cicero Antonio e Spallino.(Alleg. n. 4)

Come a conoscenza per l'odierna seduta è stato diramato un O.d.G. aggiuntivo. Per quanto attiene il punto in esame, gli è stato comunicato che il Collegio dei Revisori non ha potuto esprimere il proprio parere sugli emendamenti dei Consiglieri Cicero A. e Spallino per motivi di salute di qualche componente del Cbllegio.

Quindi l'argomento in mancanza di parere del Collegio dei Revisori, viene nuovamente sospeso per l'acquisizione del parere, e sarà trattato in un'altra seduta, a meno che i proponenti degli emendamenti non li sospendano o non li ritirino e dice ciò come ipotesi non come invito. Per cui questo punto non si può trattare e si passerà alla trattazione della relazione semestrale del Sindaco. Comunque ove lo si voglia, sull'argomento si può entrare nel merito.

CONSIGLIERE NASELLI: Riporta all'attenzione gli emendamenti proposti. Con riferimento all'art. 18 in sede di commissione la problematica era stata attenzionata ed è stata scartata, per motivi di copertura finanziaria. Se si riflette sul tipo di emendamento presentato, probabilmente si potrebbe arrivare al ritiro, perché ritiene che gli organi avrebbero difficoltà ad esprimere parere favorevole, tenuto conto proprio della mancanza di copertura finanziaria.

Anche per la previsione dell'istituzione di un albo di famiglie affidatarie, ritiene che l'Amministrazione lo possa istituire anche senza la previsione all'interno del regolamento, perché così facendo diventa un'imposizione.

Per quanto attiene invece la modifica all'art.5, grosse differenze fra l'emendamento ed il regolamento, ritiene non ci siano, perché la sostanza non cambia. Ritiene che non sia necessario prolungare oltre l'approvazione del regolamento, ritardando ancora l'adozione di uno strumento necessario. Se il Gruppo che l'ha

proposto è disponibile, lo invita al ritiro degli emendamenti, perché questa sera si possa procedere a varare il regolamento.

CONSIGLIERE TUMMINELLO: Non interviene per l'argomento all'O.d.G. ma per qualche comunicazione relativa a passate sedute consiliari, se naturalmente, gli è consentito.

Ringrazia il Presidente della facoltà accordatogli. Ciò che dice non è in vena polemica, ma vorrebbe che si arrivasse al superamento, ove ce ne fossero state, di eventuali incomprensioni.

Non ha fatto un'interrogazione perché serve solo un chiarimento e basta. Non è stato presente nella seduta consiliare del 31 agosto quasi come una forma di protesta nei confronti della Presidenza. Giorno 25 agosto si era fatta una conferenza di Capigruppo e si era convenuto di celebrare il Consiglio Comunale nella settimana successiva di modo tale che i Consiglieri avessero avuto il tempo di vedere le carte. Erano presenti il Capogruppo Spallino ed il Vice Sindaco Mazzola.

Forse la Presidenza pensava di convocare il Consiglio Comunale per il 1° settembre. Deve dire di non essere stato messo in condizione di poter esaminare gli atti perché per quella data, tenuto conto che fra quegli atti c'era il Conto Consuntivo che non aveva mai visto, aveva invitato il Presidente di sospendere di qualche giorno e convocare il Consiglio Comunale qualche settimana dopo. Lo stesso giorno si vede recapitare la convocazione urgente per giorno 31.08.2000.

Ha ritenuto ciò una mancanza di rispetto nei suoi confronti ed anche nelle istituzioni. Chiede che, per il futuro, si concerti con i Capigruppo perché ognuno sia messo in condizione di espletare il proprio mandato, di essere cosciente delle proposte all'esame e non di far numero.

Non è una polemica, perché se avesse chiesto i venti giorni di tempo previsti dalla legge per l'esame della proposta del Conto Consuntivo, nessuno gliel'avrebbe potuto negare. Invece non l'ha fatto, ma si è sentito preso in giro vedendosi arrivare mercoledì la convocazione per giovedì. Non ha partecipato in segno di protesta.

PRESIDENTE: Fermo restando che il Consigliere Tumminello in linea di massima ha ragione, tante volte il compito del Presidente è quello di mediare posizioni ed esigenze diverse. Le esigenze di alcuni erano di rispettare i tempi ragionevoli per esaminare il Conto Consuntivo che era stato dato con le risultanze numeriche, per altro, nei primi di agosto ai Capigruppo Consiliari, altri pareri erano per la trattazione immediata, c'era l'assoluta esigenza dell'Amministrazione per la necessità di applicare l'avanzo di amministrazione che discende dall'approvazione del rendiconto.

Le ragioni sono state queste e quando la stragrande maggioranza delle persone gli rappresenta l'urgenza, deve aderire anche suo malgrado. Il tenere conto di tutte queste esigenze, che certamente non erano personali o della Presidenza, ha fatto in modo che la seduta si convocasse con una fretta forse eccessiva.

CONSIGLIERE TUMMINELLO: Ricorda che nella conferenza dei Capigruppo si era convenuto anche alla presenza del Vice Sindaco che il Consiglio Comunale si sarebbe potuto celebrare la settimana successiva. Ha saputo anche dal Sindaco che l'Amministrazione non aveva esigenze particolari perché il Consiglio si convocasse urgentemente. Ricorda anche che se un Consigliere Comunale chiede il rispetto dei termini, questa esigenza deve essere rispettata anche se non è l'esigenza degli altri 19 Consiglieri.

Per quanto riguarda il Conto Consuntivo, la norma prevede il deposito degli atti per 20 giorni.

PRESIDENTE: Ha premesso che in linea di massima il Consigliere Tumminello ha ragione, assicura però che l'esigenza non era della Presidenza. Era dell'Amministrazione anche se il Sindaco l'ha negato. La Presidenza si ritrova a dover chiedere scusa anche senza avere responsabilità.

CONSIGLIERE SPALLINO: L'insistere sugli emendamenti significa far slittare di non meno di un mese, due mesi l'approvazione del regolamento perché non sa i tempi che ci vorranno.

Pertanto desiste, oborto collo, anche se il Consigliere Cicero A. non è d'accordo. Per l'art.18 si potrebbe trovare l'escamotage di aggiungere "non meno di" davanti ad ora, ciò significa che qualora ci dovesse essere la disponibilità finanziaria si potrebbero aumentare le ore del servizio, quindi il 3° emendamento diventerebbe "non meno di un'ora".

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, l'albo si potrebbe non prevederlo, per quanto riguarda l'art.5 non è solo questione di forma, diventa sostanziale la previsione. In ogni caso poiché non si vuole rallentare l'iter di approvazione, si potrebbe addivenire solo alla modifica dell'art.15.

PRESIDENTE: Ritiene che quanto testè proposto dal consigliere Spallino rappresenti un emendamento, da sottoporre ai pareri di legge.

CONSIGLIERE SPALLINO: Ritira gli emendamenti proposti, senza nulla togliere che in futuro il Regolamento potrà essere modificato.

CONSIGLIERE NASELLI: Dà atto al gruppo Movimento Democratico che ritirando gli emendamenti, consente che l'ufficio si doti di un idoneo regolamento.

Dice che il presente è un atto urgente, serve agli uffici per poter lavorare, così come, in una situazione diversa, serve il Conto Consuntivo, nell'ipotesi che si debbono effettuare variazioni di bilancio dei quali l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza e la necessità e ne ha dato l'imput.

Non c'è stata nessuna mancanza di rispetto né nei confronti dell'istituzione né del singolo Consigliere perché risulta che il Conto Consuntivo era stato presentato non venti giorni prima ma forse un mese.

Non gli piace che la Presidenza debba chiedere scusa di cose per le quali altri debbono farlo per non essere in condizioni di dover dare un contributo fattivo a quello che si fa.

Il Gruppo Polo Unità Civica si dichiara favorevole al regolamento ed esprime voto a favore.

CONSIGLIERE MINUTELLA: Si dichiarerà favorevole alla proposta, ma rimane offeso e spiegherà in altra sede.

CONSIGLIERE CICERO ANTONIO: si asterrà dal votare la proposta. Aveva in mano uno schema di regolamento laddove si prevedevano due ore di assistenza ai portatori di handicaps, mentre la proposta ne prevede un'ora. Riducendo ad un'ora, si andrà allo sperpero di denaro, perché un'ora passa presto e l'utente è costretto ad integrare, perché il servizio rimane a metà. Si avrà certo il regolamento per far lavorare gli operatori ma lavoreranno male. Aveva proposto di prevedere l'assistenza nei giorni festivi, perché per il lavoro che svolge, ha modo di vedere questi soggetti, e proprio nei giorni festivi, per lo più abbandonati. Ritiene che ciò sia stata una svista madornale.

CONSIGLIERE NASELLI: Non è stata una svista, la problematica è stata attenzionata. Solo motivi di copertura finanziaria hanno indotto alla previsione proposta.

Entra l'Assessore Pantano.

PRESIDENTE: Considerato che gli emendamenti proposti dalla commissione sono stati approvati dal Consiglio Comunale con atto n.72 del 04.10.2000, che i Consiglieri Cicero Antonio e Spallino hanno ritirato gli emendamenti presentati, invita il Consiglio a votare il regolamento in esame nel testo così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in atti;

VISTO il verbale n.2 della 2^ Commissione Consiliare del 12.09.2000; (Alleg. n.2)

VISTI gli emendamenti approvati con atto consiliare n.72 del 04.10.2000; (Alleg. n.3)

VISTO l'O.A.EE.LL.;

CON n.14 voti favorevoli espressi per alzata e seduta e n.2 astenuti (Consiglieri Cicero Antonio e Sottile);

DELIBERA

Approvare il regolamento dei servizi socio - Assistenziali nel testo comprensivo degli emendamenti introdotti con delibera Consiliare n.72 del 04.10.2000, che sotto la lettera A viene allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale.

Indi il **Consigliere Fiasconaro**, considerati gli argomenti contenuti nell'O.d.G. aggiuntivo, propone il prelievo dei 4 punti, che il Consiglio Comunale approva all'unanimità di voti espressi per alzata e seduta.

COMUNE DI CASTELBUONO

(Prov. di Palermo)

*S. Battaglia
Pantano*

REGOLAMENTO SERVIZI

SOCIO - ASSISTENZIALI

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI

Il presente Regolamento disciplina i seguenti interventi e servizi sociali ed assistenziali di competenza comunale previsti dalle LL.RR. N° 22/86, N° 87/81, N° 68/81, N° 16/86, L.N.104/92:

- Segretariato Sociale
- Servizio Sociale professionale
- Assistenza economica
- Assistenza Domiciliare
- Soggiorno di vacanze
- Affidamento minori
- Interventi di ricovero
- Integrazione lavorativa donne, soggetti portatori di handicap e giovani non occupati e soggetti svantaggiati
- Interventi e servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps (LL.RR 16/86 - 68/81 e L.N. n.104/92).

L'obiettivo è quello di regolamentare con criteri univoci ed obiettivi i suddetti servizi pur nel rispetto delle loro peculiarità e specificità e ciò nell'intento di conferire maggiore razionalità ed efficacia all'azione Amministrativa dell'Ente.

I suddetti servizi infatti non devono essere considerati disgiunti tra di loro, bensì integrati anche se ciascuno deve conservare la propria autonomia.

L'entità delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente regolamento viene definita con l'approvazione del Bilancio.

L'entità di ciascun intervento previsto nel presente regolamento viene determinato dalla Giunta Municipale in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione, con le priorità stabilite dalle leggi in vigore.

ART. 2

FINALITA' DEI SERVIZI

I servizi socio-assistenziali di competenza comunale realizzano prestazioni assistenziali conformi e coerenti che si configurano in prestazioni economiche e non economiche e sono rivolte in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere problemi di insufficienza di reddito, mediante l'integrazione lavorativa o altri interventi assistenziali che rimuovano qualsiasi ostacolo che a diversi livelli, individuale, familiare e sociale impediscono la libera realizzazione della persona umana;
- b) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che consentono il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- c) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, e con tutti gli altri servizi presenti nel territorio;

d) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza alle persone in stato di bisogno, ciò al fine di stimolare forme di solidarietà sociale tra i componenti del nucleo familiare compatibile con la natura e la tipologia degli interventi da attuare.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

Le prestazioni e gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti nel Comune che si trovino in particolari condizioni o stati di bisogno.

Prestazioni di carattere straordinario possono essere rivolte anche ai cittadini stranieri abitanti nel territorio del Comune, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore ai limiti fissati dal decreto assessoriale, è richiesto il concorso al costo, secondo le procedure definite dal decreto stesso.

All'utente, che per le sue particolari esigenze chiede diverse tipologie di intervento socio-assistenziale, può essere concesso, a seguito di opzione, una sola tipologia di intervento, ad eccezione di quelli spettanti ai sensi di legge (ricoveri disposti dal Tribunale, prestazioni assistenziali per ragazza madre, affidamento minori).

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DEL REDDITO

Ai fini dell'ammissione ai benefici ed ai servizi di cui al presente regolamento deve farsi riferimento alla **composizione del nucleo di convivenza familiare di fatto e non necessariamente di risultanza anagrafica.**

La determinazione del reddito dei soggetti richiedenti va riferita in rapporto al reddito complessivo risultante dalla somma dei redditi di ciascuno dei soggetti appartenenti al nucleo, al fine di stimolare forme di solidarietà familiare compatibile con la natura delle prestazioni assistenziali che integrano interventi propri degli obbligati per legge.

Nella valutazione del reddito pertanto deve farsi riferimento ai redditi di qualsiasi natura (pensione, integrazione lavorativa, lavoro dipendente, lavoro artigianale, indennità di accompagnamento, contributi per corsi regionali etc.) goduti da tutti i componenti del nucleo familiare, relativi all'anno precedente alla richiesta del beneficio.

Per redditi da patrimonio (terreni, fabbricati ad eccezione della casa di abitazione) deve farsi riferimento al reddito fiscalmente

dichiarato.

Per i soggetti non rientranti nel comma precedente e che svolgono lavoro saltuario, il reddito sarà determinato sulla scorta della retribuzione giornaliera rapportata a giorni di servizio effettivamente reso riferito all'anno precedente la richiesta.

ART. 5 MINIMO VITALE

Per l'accesso ai servizi socio-assistenziali riguardanti:

1. Assistenza economica,
2. Integrazione lavorativa,

bisogna fare riferimento alla determinazione del "minimo vitale".

Per "minimo vitale" dunque s'intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale.

In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrono le condizioni oggettive, di rispondere ai bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile quantizzare, per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci insufficientemente generalizzate:

1. Alimentazione;
2. Abbigliamento;
3. Governo della casa;
4. Vita di relazione;
5. Spese sanitarie;
6. Affitto dell'alloggio.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	"	"	"
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
- altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile, base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire "il fabbisogno assistenziale" degli

utenti, gli operatori del servizio potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.

Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso.

Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

Motivi di esclusione

- Superamento della soglia massima di reddito;
- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso);
- Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge n.151/75 e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e sgg. del C.C. e in grado di provvedervi, esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il responsabile del servizio ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizione di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla legge.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

ART. 6

AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa è volta al recupero totale o parziale delle spese sostenute dall'Ente per erogazione dei servizi di:

- Assistenza economica continuativa;
- Interventi di ricovero per anziani ed adulti inabili.

Essa va esercitata ai sensi dell'art. 68, 4° comma della L.R. n.22/86 nei confronti dei soggetti obbligati per legge secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del Codice Civile:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o illegittimi o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero o la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, che usufruiscono di redditi familiari superiori al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF (Circolare, Assessoriale n.8 del 27/6/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Ai fini dell'individuazione delle persone obbligate è

necessario acquisire per ciascun utente:

- documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti (fratello, sorella, suocero, suocera, etc.);
- documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari di cui sopra costituita dai Mod. 740, 101, 201 etc., compresa la dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

ART. 7

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale intende avviare i seguenti servizi:

- Assistenza domiciliare,
- Integrazione lavorativa,
- Soggiorni di vacanza e/o gite,

dirama pubblico manifesto contenente le modalità di accesso al servizio ed il termine di presentazione dell'istanza.

Le istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco con gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio competente e con le modalità indicate nel relativo bando.

Qualora l'istanza non risulta completa è prevista l'integrazione della medesima con la documentazione comprovante i requisiti necessari per l'accesso al servizio.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare fatti o situazione rilevanti ai fini dell'ammissione agli interventi e servizi socio-assistenziali previsti nel presente regolamento.

Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria delle istanze, valutando le condizioni di ammissibilità, seguendo i criteri di valutazione indicati per ogni tipologia di servizio.

Attività di verifica

Per una migliore resa dei servizi socio-assistenziali è necessario il supporto continuo dell'attività di verifica. Pertanto il responsabile di settore vigila e controlla per il buon andamento dei servizi e verifica periodicamente a mezzo delle Assistenti Sociali se le attività programmate hanno rispondenza con quelle rese.

Per le verifiche attinenti lo status economico del richiedente ci si avvale dei controlli dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Per le attività di cui al presente articolo essenziale è il ruolo professionale della figura dell'Assistente Sociale.

ART. 8

COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI E SERVIZI ESISTENTI NEL TERRITORIO

Per una migliore gestione dei servizi di cui al presente regolamento è indispensabile avviare un'intensa azione di coordinamento

con gli altri istituti e servizi che operano nel settore sociale esistente nel territorio, quali la Parrocchia, gli Istituti religiosi, le Associazioni di volontariato, i Centri sociali, le U.S.L., la scuola e tutte le Istituzioni la cui attività ha una valenza pregnante nel tessuto sociale locale.

Soltanto attraverso un'attiva collaborazione è possibile infatti fornire servizi integrati ed altamente qualificati.

PARTE II TIPOLOGIA SERVIZI

ART. 9 SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale o servizio di base per l'informazione sociale, deve rappresentare la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazione esatte, aggiornate, controllate e verificate.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente e interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio.

Il servizio deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti in modo diretto e facilitare l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi e agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale dei servizi presenti nel territorio, valutare il funzionamento degli stessi, individuare eventuali carenze e le cause che le hanno provocate, garantire notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nel territorio con riferimento alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati concernenti la situazione locale al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Destinatari dell'Ufficio di Segretariato Sociale sono:

- i cittadini, senza discriminazione di sorta;
- la comunità nel suo complesso;
- i servizi ed i relativi operatori presenti nel territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti di gruppi formali e informali.

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- approntamento e diffusione di apposita modulistica;
- diffusione di notizie di interesse generale.

Il servizio sarà dotato di adeguati supporti strumentali tecnico-amministrativi per garantire la funzionalità, la razionalità e la tempestività degli interventi e delle informazioni.

ART.10

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale è un'attività svolta da Assistenti Sociali e rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale.

Scopo del servizio sociale di base è:

- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi a identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti da uno squilibrio fra questi e il loro ambiente;
- documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, della famiglia, della comunità.

Le funzioni del servizio sociale professionale si articolano in:

- a) azione diretta con le persone e i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi, evitando il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscano l'emarginazione;
- d) stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Il servizio realizza interventi programmati e globali che tendono a trasformare la tradizionale assistenza caratterizzata da interventi molteplici e frazionati in organizzazione dei servizi con risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie e della comunità.

Possono avvalersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune nonché le persone presenti nel territorio anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistente sociale.

All'occorrenza, gli assistenti sociali potranno effettuare visite a domicilio o presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale.

Il servizio sociale professionale opera in stretta collaborazione con l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Per l'organizzazione, l'amministrazione e l'attuazione del servizio, l'assistente sociale utilizza le metodologie e gli strumenti specifici della professione.

ART. 11
ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile il riferimento al minimo vitale di cui all'art. 5 onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Nella considerazione dello stato di bisogno saranno considerati anche:

- lo stato di salute dei singoli componenti il nucleo familiare;
- la capacità lavorativa in relazione all'età ed allo stato di salute;
- la condizione abitativa;
- nucleo con prole.

L'assistenza economica si articolerà in continuativa, temporanea e straordinaria.

Assistenza continuativa

Assistenza continuativa s'intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune presso il quale quale avanzano la richiesta, purché non sussista neanche uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C.);
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commercialità.

Accertato il bisogno, l'importo massimo erogabile non può superare l'ammontare del livello minimo vitale.

Tale ammontare verrà ridotto nella misura percentuale disponibile in rapporto alle reali risorse finanziarie dell'Ente.

Si prescinde dall'esercizio dell'azione di rivalsa in presenza di richiedenti assistibili ai sensi di legge (ragazza madre, detenuti, affidatari, orfani, vedove in attesa di pensione, soggetti con una riduzione della capacità lavorativa del 50% in poi non titolari di pensione).

Assistenza temporanea

(Dm/100/10)

Per assistenza economica in forma temporanea s'intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione particolare.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune.

Assistenza straordinaria

Per assistenza economica straordinaria s'intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

L'entità del contributo è rapportato alle spese sostenute o da sostenere documentabili.

L'importo massimo erogabile viene fissato dalle Assistenti Sociali attraverso l'analisi delle risorse disponibili.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti: accertamento, valutazione e proposta, la cui competenza è demandata alla figura dell' Assistente Sociale ed in sua assenza del responsabile del servizio.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addebi svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento e di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio deve quindi essere attivato qualora risultano inapplicabili gli altri interventi, quali: integrazione lavorativa, assistenza domiciliare, assistenza abitativa etc. ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

ART. 12

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 11 viene effettuato con provvedimento del responsabile del servizio sulla scorta dei parametri e della determinazione dell'entità previsti dallo stesso art. 11.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire a domicilio dell'utente (anziano, handicappato, qualsiasi altro soggetto in stato di bisogno) prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico.

Ciò al fine di favorire la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale e familiare evitando forme di squilibrio individuale e sociale che si verrebbero a determinare qualora fosse costretto a lasciare la propria abitazione per essere assistito.

Ove, tuttavia, il permanere nel proprio contesto sociale non fosse possibile, è opportuno creare nell'ambito del proprio territorio una serie di servizi residenziali complementari ed integrativi con i servizi domiciliari tali da offrire risposta concreta ai bisogni particolareggiati di ciascun utente.

Il servizio domiciliare presuppone quindi da un lato perfetta integrazione tra servizi sanitari e sociali, dall'altro una collaborazione tra i servizi sanitari e ospedalieri esistenti nel territorio.

Esso si articola nelle seguenti prestazioni socio-assistenziali e di tipo infermieristico da erogare a domicilio degli aventi diritto con periodicità varia in rapporto allo stato di bisogno del richiedente ed alle risorse finanziarie dell'Ente.

- Disbrigo faccende domestiche;
- Igiene e cura della persona;
- Assistenza morale;
- Assistenza infermieristica.

Disbrigo faccende domestiche

Il servizio è svolto da assistente domiciliare e consiste nella pulizia ordinaria dell'abitazione dell'utente (riordino del letto e della stanza in cui abita l'anziano, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, cambio della biancheria, preparazione e/o aiuto per pasti)

Assistenza infermieristica

Il servizio è svolto da infermiere professionale o assistente sanitario che svolge le seguenti mansioni: cura i rapporti con il medico curante eseguendo la terapia farmacologica prescritta, (endovenosa, intramuscolare, sottocutanea e per via orale, applica bendaggi semplici, provvede alle piccole medicazioni, esegue cateterismo vescicale e prelievo capillare venoso e rileva i parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria).

Contribuisce alla gestione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in stretta collaborazione con gli operatori del servizio, favorendo anche la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione dell'utente.

Assistenza morale

L'assistenza morale, o sostegno morale e psicologico è volta a favorire i rapporti familiari, sociali e relazionali, anche in

collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali.

E' qui che la figura dell'assistente sociale ha un ruolo determinante. Infatti a lei compete una funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione e coordinamento delle varie attività.

Igiene e cura

Consiste nell'aiutare l'utente nella cura dell'igiene della propria persona al fine di favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza.

ART. 14

SOGGIORNI DI VACANZA

E' un servizio destinato a minori, anziani ed eventualmente a nuclei familiari, inteso come strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto riguarda i minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economiche e sociali precarie.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti per consentire la scelta del soggiorno in località climatiche o termali meglio rispondente alle effettive esigenze terapeutiche, di riposo e di arricchimento culturale dei cittadini. Da ciò deriva la necessità di acquisire per ogni tipologia di soggiorno che si intende attuare: marino, montano, termale, idonea certificazione medica redatta dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, eventuali terapie da seguire.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'utente dovrà comunicare all'Ufficio competente il nominativo di un familiare con l'indicazione del domicilio e numero telefonico, a cui si dovrà rivolgere in caso di bisogno.

Inoltre, tenendo conto delle esigenze di coppie e dei rapporti amicali, è opportuno prima della partenza costituire i gruppi (25/30 utenti), assegnando a ciascuno un accompagnatore che sarà il portavoce delle esigenze del gruppo.

Il soggiorno si effettuerà in periodo di bassa stagione di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provviste di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e la somministrazione dei pasti avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nella località dell'escursione.

Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse:

- infermiere professionale;
- accompagnatore.

Infermiere professionale

L'infermiere professionale dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, curando l'aggiornamento della cartella sanitaria di ciascun ospite garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da fare osservare.

All'occorrenza questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

L'accompagnatore

Il Responsabile del Settore, su ogni 25/30 utenti designa 1 accompagnatore che convocherà i membri del gruppo prima della partenza. Egli sarà il portatore dei vari problemi che si verificheranno durante la vacanza, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo. Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiorerà con loro, vigilerà sui rapporti tra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione comunale su ogni variazione di programma.

L'organizzazione, la gestione ed il controllo del servizio si effettuerà seguendo le direttive indicate nella I Parte del presente regolamento.

ART. 15

AFFIDAMENTO MINORI

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento familiare è disposto su proposta del servizio sociale.

Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una équipe per l'età evolutiva del competente Distretto Sanitario, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo

affidatario nonché sul minore.

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio alle famiglie, alle associazioni, ecc.

L'ufficio dei Servizi Sociali provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria delle famiglie di origine dei minori.
- erogare se necessario, una somma di danaro mensile a favore degli affidatari non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale* per tutta la durata dell'affidamento nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore e che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento. Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:
- a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- accertare l'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrare la famiglia nell'ambito sociale;
- intrattenere il rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- vigilare sul buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- vigilare sulla idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- valutare l'età degli affidatari che deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere, valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in

- affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia cui appartiene il minore in affidamento.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare.

E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia di origine, si procederà con il chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

ART. 16

RICOVERO DEI MINORI - INVALIDI - ANZIANI

Gli interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, possono essere effettuati sia a minori, anziani, adulti che a disadattati fisici e/o psichici.

Il minore che vive in condizioni particolari di carenza psico-pedagogica familiare, emarginazione socio-ambientale, precoce esperienza lavorativa, abbandono scolastico, ecc..., deve avere la possibilità di usufruire di prestazioni assistenziali particolari che gli consentano di colmare le lacune familiari o ambientali in cui vive.

Il ricovero in istituti educativi ed assistenziali potrebbe rappresentare una risposta concreta alla situazione di vita precaria in cui viene a trovarsi.

E' bene però sottolineare che l'istituzionalizzazione dovrebbe rappresentare l'ultimo rimedio atto a rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera ed autonoma realizzazione della personalità del bambino. Infatti più volte è stato contestato che l'esperienza di ricovero, specie se precoce, è causa di "disagio" per la crescita del minore che può esplodere in modo più o meno violento nell'età della adolescenza.

E' opportuno quindi privilegiare gli interventi socio-assistenziali volti alla tutela della famiglia con prestazioni di carattere economico, di servizi domiciliari, ecc. cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono la permanenza del minore nel proprio ambiente familiare.

La modalità di accesso al servizio di che trattasi varia a secondo l'utente da ammettere.

Per i minori infatti il servizio è gratuito soltanto se il

reddito familiare non supera i limiti previsti dal decreto assessoriale per l'accesso ai servizi sociali.

Per gli anziani, gli adulti, i disadattati fisici e/o psichici il ricovero è gratuito soltanto se il richiedente non usufruisce di alcun reddito.

Per coloro i quali possiedono redditi propri, dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale nella misura del 50% del reddito personale, se autosufficienti ed il 65% se parzialmente o non autosufficienti e ovviamente sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo.

Per il riconoscimento parziale o totale occorre fare riferimento ad un grado di invalidità accertato dalle competenti autorità sanitarie, non inferiori al 74%.

Per quanto attiene, invece, l'azione di rivalsa da esercitare nei confronti degli obbligati per legge (art. 433 c.c.) il cui reddito supera il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF si precisa che il rimborso da richiedere agli obbligati non può superare il 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente ed il 65% se parzialmente o non autosufficiente, limitatamente alla quota di spesa sociale.

Nella suddetta percentuale non va compresa la quota di partecipazione versata dagli utenti.

Resta inteso che il ricovero risponde sempre ad una libera opzione espressa dai cittadini che trovano nel servizio residenziale una condizione di maggiore tutela rispetto al proprio domicilio.

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DONNE - PORTATORI DI HANDICAPS - SOGGETTI NON OCCUPATI

SOGGETTI DISOCCUPATI - SOGGETTI SVANTAGGIATI

Scopo fondamentale del servizio di integrazione lavorativa per fini assistenza ed integrazione sociale è quello di rimuovere situazioni di disagio economico e nel contempo attivare interventi sociali ed assistenziali volti all'integrazione sociale.

Tale esigenza acquista particolare rilevanza nella realtà castelbuonesse segnata da modelli culturali e comportamentali refrattari alla mera assistenza economica e più inclini alla integrazione sociale che tuteli la dignità della persona umana attraverso il rendersi utile alla collettività.

Il Comune trova nell'attuazione della iniziativa suddetta un ritorno e una convenienza in ragione dei servizi che saranno erogati alla collettività che con la mera erogazione di contributo economico non potrebbe ottenere.

La presente iniziativa è rivolta principalmente a:

- soggetti svantaggiati (alcolisti, tossicodipendenti disabili psichici seguiti dal D.S.M. e dal Ser.t.)
- donne sole senza reddito;
- soggetti portatori di handicaps;
- giovani non occupati e disoccupati

che usufruiscono di reddito familiare non superiore al minimo vitale.

Al fine di individuare i soggetti aventi priorità all'ammissione del servizio di che trattasi, sarà predisposta da parte del responsabile del servizio apposita graduatoria distinta per tipologia di utenti (donne, portatori di handicaps, giovani disoccupati e soggetti svantaggiati), sulla base di due principi fondamentali:

- precarietà reddituale (riferita all'anno precedente della richiesta del servizio).
- precarietà sociale (riferita all'anno in corso, entro la data di presentazione dell'istanza).

I criteri base da seguire per la determinazione della precarietà reddituale, applicabili per ogni tipologia di graduatoria, sono i seguenti:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Richiedente con reddito familiare zero | Punti 30; |
| 2. Richiedente con reddito familiare fino a £. 4.000.000 | Punti 25; |
| 3. Richiedente con reddito familiare non superiore al M.V. | Punti 15; |

A coloro i quali alla data di pubblicazione del bando, hanno partecipato a progetti L.S.U. o cantieri di lavoro gestiti direttamente dal Comune nel corso degli ultimi 24 mesi verranno attribuiti i relativi punteggi diminuiti del 50%.

Chi rinuncia per motivi non ritenuti validi dall'ufficio dei Servizi Sociali viene depennato dalla graduatoria.

Qualora durante il periodo di avviamento siano intervenuti cambiamenti nella capacità reddituale del nucleo familiare rapportata all'avvenuto conseguimento del M.V. riferito alla mensilità previo accertamento degli Uffici Comunali competenti, l'avente diritto cessa l'attività lavorativa e per la parte residuale d'impegno-lavorativo si

procederà a scorrere la graduatoria.

I criteri di base da seguire per la determinazione della precarietà sociale, distinti per tipologia di utenti, sono i seguenti:

Donne senza reddito:

- | | |
|--|----------|
| 1. donna libera che vive da sola | Punti 10 |
| 2. ragazza madre | Punti 10 |
| 3. separazione coniugale | Punti 10 |
| 4. vedova non titolare di pensione e con figli minorenni | Punti 10 |
| 5. per ogni componente del nucleo familiare da 0 a 14 anni | Punti 2 |
| 6. per ogni componente del nucleo familiare disoccupato | Punti 1 |

Portatori di handicaps riconosciuti

- | | |
|--|----------|
| 1. richiedente non titolare di pensione | Punti 10 |
| 2. per ogni componente del nucleo familiare da 0 a 14 anni | Punti 2 |
| 3. per ogni componente del nucleo familiare disoccupato | Punti 1 |

Soggetti inoccupati e disoccupati di età minima 18 anni

- | | |
|---|---------|
| 1. richiedente inoccupato
(+ 1 punto per ogni anno di non occupazione) | Punti 5 |
| 2. richiedente disoccupato da due anni | Punti 5 |
| 3. per ogni componente del nucleo familiare da 0/14 | Punti 2 |
| 4. per ogni componente del nucleo familiare disoccupato | Punti 1 |

I richiedenti che versano in particolare stato di disagio sociale accertato dall'ufficio, non menzionato nella precedente casistica, hanno precedenza all'integrazione lavorativa.

E' indispensabile a tal proposito che la richiesta sia avvalorata dalla relazione dell'Assistente Sociale.

La domanda potrà essere presentata da più componenti dello stesso nucleo familiare in tal caso il punteggio riferito alla composizione del nucleo familiare sarà attribuito solo al componente più anziano di età o ad altro componente previa dichiarazione di rinuncia dell'avente diritto.

Per i soggetti portatori di handicap è indispensabile accertare preventivamente l'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo parere della Commissione medica della azienda U.S.L. competente per territorio.

L'assunzione avverrà con contratti d'opera a termine della durata di mesi tre, stipulati ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Per i casi di comprovante difficoltà economiche ed ove sia necessario, l'attività lavorativa potrà essere resa per due trimestri non continuativi nell'arco dell'anno.

L'attività lavorativa è prevista per un massimo di 80 ore mensili e per un compenso massimo di f. 800.000.

Per ciascun soggetto avviato all'integrazione lavorativa è prevista l'assicurazione civile verso terzi e l'assicurazione INAIL ove necessario.

Il pagamento per servizio reso e documentato da firme, sarà effettuato mensilmente dall'Ufficio Assistenza a seguito di attestazione sulla esecuzione dei lavori prodotta dal Responsabile del servizio attinente ai lavori e dalle Assistenti Sociali.

Non è previsto il recupero delle ore lavorative non rese a causa di comprovata malattia, mentre sono soggette a recupero le ore lavorative non prestate per motivi familiari e personali.

Resta inteso che il pagamento per servizio reso è considerato come intervento di assistenza economica per soggetti in stato di bisogno, essendo l'integrazione lavorativa volta essenzialmente al reinserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza.

Molteplici e varie sono le attività da istituire.

Esse possono concretizzarsi in:

- servizi di sostegno morale e psicologico per gli emarginati;
- lavori di sartoria e maglieria i cui manufatti saranno destinati a famiglie indigenti, a centri di accoglienza.
- cura del verde pubblico,
- vigilanza nelle scuole,
- cura degli impianti sportivi,
- pulizia locali comunali,
- qualsiasi attività che miri a rimuovere situazioni di disagio in cui versano alcune categorie di utenti (anziani, portatori di handicap, minori, madri di famiglia, ecc.)

Le suddette attività socio-assistenziali, possono facilmente essere modificate o integrate con altri servizi, in quanto il carattere di dinamicizzazione che contraddistingue la componente umana necessita di una varietà di servizi sempre più professionali tali da poter meglio rispondere ai bisogni effettivi degli utenti.

L'organizzazione, la gestione ed il controllo del servizio si effettuerà seguendo le direttive indicate nella PARTE 1, art. 7 del presente regolamento.

ART. 18

SERVIZI DI AIUTO DOMESTICO ECONOMICO ED ASSISTENZA ABITATIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Scopo fondamentale dei servizi previsti dalle leggi di settore per i soggetti portatori di handicap è quello di rimuovere le condizioni di disagio che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e non consentono l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività.

I servizi che si intendono regolamentare sono:

- aiuto domestico
- Assistenza morale e psicologica
- sostegno economico
- assistenza abitativa

finalizzati ad aiutare e migliorare la permanenza nell'ambito domestico del soggetto portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari, evitando il ricorso al ricovero, o all'ospedalizzazione.

Possono accedere ai suddetti servizi i portatori di handicap gravi fisici, psichici e sensoriali privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Si considera "portatore di handicap" la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post-natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione e sia soggetta o candidata a processi di

emarginazione sociale.

L'accertamento preliminare dell'équipe pluridisciplinare competente per territorio, è l'elemento indispensabile per la fruizione dei servizi.

L'équipe, accertato il grado dell'handicap, formula per ciascun richiedente una diagnosi funzionale con specifica indicazione dell'intervento socio-assistenziale necessario a rimuovere la situazione di disagio.

Aiuto domestico

Tra gli interventi previsti dal presente regolamento l'aiuto domestico ha carattere di priorità.

Questo servizio è inteso sia come aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita (sollevamento dal letto, vestiario, pulizia personale, aiuto motorio, approntamento e consumazione pasti), sia come attività di sostegno psico-pedagogico.

Esso si articola in:

- disbrigo faccende domestiche inteso come attività mirante ad assicurare l'igiene dell'assistito e della propria abitazione.

Il servizio è reso tutti i giorni per una ora ed è svolto dagli assistenti domiciliari.

Ogni assistente domiciliare non può avere più di due assistiti.

Assistenza morale e psicologica

L'assistenza morale e psicologica è finalizzata al superamento delle difficoltà soggettive ed oggettive in cui versa quotidianamente il soggetto portatore di handicap. E' qui che la figura dell'assistente sociale assume un ruolo determinante e qualificativo. A lei compete il difficile compito di integrare il disabile sia nell'ambiente familiare che sociale. La sua costante attività dovrà mirare a favorire i rapporti familiari per facilitare la permanenza nell'ambiente in cui da tempo è vissuto.

Aiuterà l'utente a vincere il senso di solitudine e di emarginazione sociale che caratterizzano la loro vita quotidiana. Lo interesserà ai fatti del giorno (politici, sportivi, folkloristici, radiofonici, televisivi, ecc.).

Farà ascoltare della buona musica, lo intratterrà con buone letture, cercherà di organizzare con l'aiuto delle associazioni di volontariato, incontri con altri soggetti aventi finalità ricreative, tenderà principalmente a farlo sentire un elemento utile alla collettività.

Promuoverà attività di laboratorio presso il centro diurno al fine di favorire il processo di integrazione sociale.

La visita colloquio è prevista ogni giorno e non può superare la durata di un'ora.

Sostegno economico

Questo servizio è alternativo all'aiuto domestico e si potrà concedere nei casi in cui sia dimostrata la sua maggiore utilità.

La permanenza dei soggetti disabili nell'ambiente naturale e/o affidatario, determina difficoltà insolubili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo non sempre possono attendere totalmente.

Nei casi in cui la famiglia è capace di accudire sufficientemente alla pulizia ed alla cura del portatore di handicap offrendo un ambiente qualificato pronto ad attendere alle continue

richieste di assistenza, si potrà fare ricorso all'intervento di sostegno economico stabilito nella misura fino a un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa è erogata dal Comune nelle seguenti forme:

- in favore delle famiglie che abbiano in locazione abitazioni dell'edilizia sovvenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;
- in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione;
- attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

Limite di reddito

In merito alla gratuità del servizio o alla quota di partecipazione al costo, i limiti di reddito sono quelli fissati con Circolare Assessoriale.

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale intende avviare i servizi di cui al presente articolo, sarà diramato pubblico manifesto contenente le modalità di accesso ai servizi:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione nucleo familiare con relativo reddito;
- limiti di reddito per l'accesso ai servizi;
- certificazione ai sensi dell'art.4 della L.N.104/92;
- certificato comprovante il livello di gravità dell'handicap e la diagnosi funzionale, il tipo d'intervento idoneo sarà indicato dall'équipe pluridisciplinare competente per territorio a seguito richiesta da parte dell'Ente.

ART. 19

FORMULAZIONE GRADUATORIA

Per ciò che concerne i seguenti servizi: assistenza domiciliare agli anziani, soggiorni di vacanza, integrazione lavorativa, servizi di aiuto domestico, assistenza abitativa ed aiuto economico per i portatori di handicaps, ogni qualvolta l'A.C. intenderà avviare i suddetti servizi, oltre a diramare pubblico manifesto, specificando le modalità di accesso al servizio, nel caso di insufficienza di fondi l'Ente formulerà una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1- livello di reddito del soggetto richiedente e del nucleo familiare e/o affidatario;
- 2- livello di autosufficienza;
- 3- stato di salute comprovato da certificato medico;
- 4- disagio abitativo;
- 5- stato di disoccupazione;
- 6- carico familiare.
- 7- senza supporto familiare

ART. 20

GESTIONE DEI SERVIZI

Nel caso in cui il Comune non è fornito di personale idoneo all'espletamento dei servizi, l'attuazione potrà avvenire tramite

stipula di convenzione con Enti, Istituti o Associazioni iscritti all'Albo Regionale che operano nel settore.

ART.21

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il servizio sociale del Comune, tramite l'assistente sociale verificherà i risultati complessivi dell'intervento socio-assistenziale reso a ciascun utente, al fine di fornire elementi utili all'Ufficio servizi sociali per una più efficace programmazione meglio rispondente ai bisogni concreti dell'utenza.

Solo così si potrà avere una maggiore resa dei servizi che favorirà la crescita sociale dell'Ente.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme previste dalle leggi nazionali e regionali se ed in quanto applicabili.

ART.23

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per gg.15 all'Albo Pretorio del Comune e abroga il titolo primo del vigente regolamento della concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare n.200 del 28/11/1991, riscontrata legittima dalla C.P.C. il 23/1/1992 n.3362/3345, ripubblicata all'Albo Comunale dal 31/1/1992 al 14/2/1992, modificata con atto consiliare n.48 del 9/9/1992, riscontrato legittimo dalla C.P.C. l'1/10/1992 n.46695/47640 ripubblicato all'Albo Comunale dal 4/11/1992 al 19/11/1992, modificato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 22/3/1999 vistato dal CO.RE.CO.il 20/5/1999 n.4505/4161, ripubblicato all'Albo Pretorio dal 27/6/1999 all'11/7/1999.